

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**MOZIONE PER LA TUTELA DEL DIRITTO
ALLA RETRIBUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO
NEI PROCEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DEI MINORI**

I sottoscritti delegati,

RILEVATO

che la legge n. 149 del 28/3/2001, modificando la n. 184 del 4/5/1983, all'art. 8 c. 4 ha introdotto nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori l'obbligatorietà della difesa dei genitori o, in mancanza, degli altri parenti

che l'art. 10 c. 2 della predetta legge dispone che il presidente del tribunale per i minorenni debba provvedere alla nomina di un difensore di ufficio ai soggetti di cui sopra che non abbiano nominato un difensore di fiducia

che il difensore di ufficio dei genitori o degli altri parenti nelle procedura di adottabilità avanti al tribunale per i minorenni è tenuto ad espletare il proprio mandato nell'interesse degli assistiti svolgendo tutte le attività processuali necessarie quali lo studio e l'estrazione di copia degli atti, la partecipazione alle udienze ed agli accertamenti disposti dal tribunale, la partecipazione agli incumbenti istruttori, la presentazione di istanze anche istruttorie e di atti difensivi

che l'istituto della difesa di ufficio dei genitori o degli altri parenti nelle procedura di adottabilità avanti al tribunale per i minorenni è in tutto e per tutto equiparabile alla difesa di ufficio nel procedimento penale di cui all'art. 97 c.p.p. anche nelle modalità di individuazione del difensore col ricorso agli elenchi all'uopo predisposti dai Consigli dell'Ordine

che l'art. 31 delle disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore d'ufficio è retribuita in ogni caso

che l'art. 369 bis c.p.p. alla lettera d) statuisce che al soggetto che beneficia della difesa di ufficio debba essere data indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio (ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, potrà essere sottoposto ad esecuzione forzata

che l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede che al difensore d'ufficio nel procedimento penale siano liquidati l'onorario e le spese nella misura e secondo le modalità previste dalle norme relative al patrocinio a spese dello Stato quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali

che l'art. 82 del D.P.R. 115/2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa

che l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede che le procedure esperite dal difensore d'ufficio nel procedimento penale per il recupero dei crediti professionali siano esenti da bolli, imposte e spese

che l'art. 117 del D.P.R. 115/2002 statuisce il diritto alla liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio di persona irreperibile nel procedimento penale secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato

CONSIDERATO

che all'istituto della difesa di ufficio obbligatoria dei genitori o, in mancanza, degli altri parenti nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori non è stato riconosciuto e garantito dall'ordinamento il diritto alla retribuzione e che non si possa far applicazione analogica delle norme di tutela della difesa d'ufficio nel procedimento penale

RITENUTO

che suddetta lacuna legislativa costituisca grave violazione del diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 della carta costituzionale

chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

il Congresso Nazionale Forense invita il Consiglio Nazionale Forense unitamente all'Organismo Congressuale Forense a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative l'approvazione di norme legislative volte a:

- garantire il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio dei genitori o degli altri parenti nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori
- garantire che al difensore d'ufficio dei genitori o degli altri parenti nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori siano liquidati l'onorario e le spese nella misura e secondo le modalità previste dalle norme relative al patrocinio a spese dello Stato quando venga dimostrato l'inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali
- garantire che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio dei genitori o degli altri parenti nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
- garantire che le procedure esperite dal difensore d'ufficio dei genitori o degli altri parenti nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori per il recupero dei crediti professionali siano esenti da bolli, imposte e spese
- garantire il diritto alla liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio di persona irreperibile nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato
- garantire che al soggetto che abbia diritto di beneficiare della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori venga data indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio (ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, potrà essere sottoposto ad esecuzione forzata.

(primo presentatore Matilde Chiadò – COA Torino)